

## ***I minori on line e la riconfigurazione della responsabilità genitoriale***

*Benedetta Agostinelli<sup>1</sup>*

**Sommario:** 1. La responsabilità genitoriale, il potere di controllo, il diritto-dovere di educare. 2. Il “consenso digitale” dei minori in rete. 3. I sistemi di parental control. 4. La tutela dei genitori e la tutela dai genitori: l’ingravescente fenomeno dello sharenting. 5. Conclusioni: la necessaria riconfigurazione della responsabilità genitoriale.

### ***1. La responsabilità genitoriale, il potere di controllo, il diritto-dovere di educare***

Assodata l’ingombrante presenza delle nuove tecnologie e dei mezzi di interconnessione digitale nella vita dei giovani(ssimi), l’argomento degli effetti e dei rischi di tale presenza, lungi dall’essere tema di rilevanza esclusivamente sociologica o addirittura antropologica, investe e interroga direttamente il diritto e, segnatamente, il diritto privato di famiglia. Non è dunque corretto pensare che la regolazione dell’uso dei dispositivi o delle applicazioni che rendono possibile tale uso sia una (mera) regolazione –pur giuridica- della tecnologia: se certamente è anche questo, quando l’uso è in particolare posto in essere attivamente -o riguarda passivamente- un minore è precipuamente una questione di responsabilità genitoriale.

Il minore, infatti, non è un’entità giuridica astratta, o un soggetto giuridico con la peculiarità della minore età: è, prima di tutto e in modo qualificante, un figlio.

Questo “ruolo” giustifica la presenza, accanto al corredo di norme a lui dedicate quale fruitore della rete naturalmente più vulnerabile, della tutela scaturente dal rapporto di filiazione e quindi chiama in causa anche il ruolo, speculare ed insostituibile dei genitori.

Sin da subito si evidenzia come, dunque, sia la responsabilità genitoriale, di cui all’art. 316 c.c., il vero e centrale ambito in cui inscrivere anche il delicato e attualissimo problema dell’uso (o abuso) della rete da parte dei minori e del relativo controllo esterno.

---

<sup>1</sup> Benedetta Agostinelli, prof. ordinaria di diritto privato nell’ Università Roma Tre

Non a caso l'intero capo I del libro IX del libro I del codice civile è attraversato dal "filo rosso" della responsabilità genitoriale.

Nella sua orbita sono *naturaliter* attratti i diritti dei figli (art. 315 *bis* c.c.) che costituiscono, sul fronte opposto, doveri a riempire di contenuto la posizione dei genitori, prescrivendo il *quid* -se non il *quomodo* - della loro condotta (mantenere, istruire, educare, assistere moralmente).

L'assetto attuale è l'approdo di un lungo percorso di ridefinizione della relazione filiale che ha a mano a mano recepito in via positiva le trasformazioni culturali maturate nella società.

Innanzitutto, occorre ricordare come la sua precedente, fondamentale, tappa - che ha consentito il necessario adeguamento anche al dettato costituzionale (artt. 29, 30 Cost.) - abbia interessato in primo luogo la relazione orizzontale tra genitori.

Con la riforma del diritto di famiglia del 1975, infatti, la potestà *patria* che palesemente sconfessava "l'uguaglianza morale e giuridica" dei coniugi (sulla quale è invece ordinato il matrimonio *ex art. 29 Cost.*), è divenuta *genitoriale* e da quella data viene in qualche misura sfrondata dei più anacronistici profili di autorità e soggezione del figlio<sup>2</sup>, eredità storica della tradizione ottocentesca, a sua volta radicata, retrospettivamente, nell'archetipo del *paterfamilias* del diritto romano e nella logica dominicale ad esso sottesa<sup>3</sup>.

Sebbene l'introduzione innovativa dell'esercizio "in comune" della potestà del 1975 avesse cancellato dall'art. 316 c.c. previgente l'ingiustificabile disparità di posizioni tra madre e padre<sup>4</sup>, era stata

---

<sup>2</sup> Basti pensare all'art. 319 c.c., abrogato appunto nel 1975, che, rubricato "Cattiva condotta del figlio", consentiva al padre che tale condotta non riuscisse a "frenare", di collocare il figlio in un istituto di correzione. Sulla trasformazione della potestà in responsabilità genitoriale, sia consentito rinviare a B. AGOSTINELLI, *Diritti e doveri del figlio*, in *Commentario al codice civile Scialoja-Branca-Galgano* (a cura di De Nova), Bologna, 2024, 98 ss.

<sup>3</sup> Espressione di un'idea di potere, comando, supremazia, da un lato, e soggezione, dall'altro: v. M. DOGLIOTTI, *Capacità, incapacità, diritti degli incapaci. Le misure di protezione*, in *Tratt. dir. civ. comm. Cicu-Messineo*, già dir. da Mengoni, continuato da Schlesinger, Roppo, Anelli, Milano, 2019, 137 ss. Un approfondito *excursus* storico della condizione dell'infanzia dall'antica Grecia sino all'avvento dell'"era della cura e dell'ascolto del minore" è offerto da A. PALAZZO, *La filiazione*, in *Trattato Cicu-Messineo*, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2013, 509 ss. Di patria potestà modellata, nei codici liberali, "sullo stampo del diritto di proprietà" parla L. MENGONI, *La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell'uomo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1982, 1119, "giusta l'antica idea del figlio 'naturaliter aliquid patris', poi sublimata dalla cultura borghese nella figura del padre che lavora per i figli e si giustifica in essi".

<sup>4</sup> Ma sull'impiego persistente della locuzione ormai superata di "patria potestà" talvolta da parte della giurisprudenza talaltra addirittura del legislatore, quale sintomo di un non definitivo superamento di un anacronismo normativo e sociale, v. T. MONTECCHIARI, *La potestà dei genitori*, Milano, 2006, p. 7 ss.

conservata la previsione del possibile intervento del solo padre per adottare provvedimenti “urgenti e indifferibili” in caso di incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio.

Anche quest’ultimo retaggio patriarcale è venuto meno con la riforma della filiazione di cui alla l. n. 219/2012 e successivo d.lgs. n. 154/2013, imprimendosi così un “ulteriore sviluppo alla prospettiva «puerocentrica» inaugurata formalmente con la riforma del diritto di famiglia del 1975”<sup>5</sup>.

Proprio la maggiore elasticità del nuovo istituto –la responsabilità genitoriale- quindi consente, più agevolmente di prima, di ricondurre ad una complessiva funzione di *cura* tutti gli ambiti di competenza genitoriale.

La stessa Relazione al d.lgs. n. 154/2013 precisa, peraltro, che la nuova responsabilità si presenta come “situazione giuridica complessa idonea a riassumere i doveri, gli obblighi e i diritti derivanti per il genitore dalla filiazione”, in quanto tale più estesa della potestà, e che la soggezione del figlio si tramuta in “assunzione di responsabilità da parte dei genitori” nei suoi confronti, come emerge appunto dalla “modifica terminologica” che “attuata in considerazione della evoluzione socioculturale, prima che giuridica, dei rapporti tra genitori e figli (...) dà risalto alla diversa visione prospettica che nel corso degli anni si è ormai sviluppata ed è ormai da considerare patrimonio condiviso: i rapporti genitori-figli non devono più essere considerati avendo riguardo al punto di vista dei genitori, ma occorre porre in risalto il superiore interesse dei figli minori”.

Su questa “trasformazione” della potestà in responsabilità molto è stato detto, proprio muovendosi specialmente dal cambio di denominazione che ha suscitato anche perplessità e critiche.

Il termine prescelto è l’esito della traduzione dalla *parental responsibility* di fonti straordinamentali, in particolare il Reg. CE n. 2201/2013 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità

---

<sup>5</sup> “Tentativo meritorio” ad avviso di F. RUSCELLO, *Autonomia dei genitori, responsabilità genitoriale e intervento pubblico*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, II, p. 717; ID., *Potestà dei genitori versus responsabilità*, in [comparazione.diritto.civile.it](http://comparazione.diritto.civile.it). Sullo spirito della riforma del diritto di famiglia del 1975 rispetto alla posizione del minore v. F. GIARDINA, *I rapporti personali tra genitori e figli alla luce del nuovo diritto di famiglia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1977, p. 1352 ss.; EAD., voce *Minore I) Diritto civile*, in *Enc. giur. Treccani*, XXII, 1990.

genitoriale (c.d. Bruxelles II *bis*) oltreché già la Dichiarazione ONU dei diritti del fanciullo del 1959<sup>6</sup>. La Relazione illustrativa della riforma chiarisce che l’abbandono della nozione di potestà intende valorizzare il profilo della “assunzione di responsabilità da parte dei genitori nei confronti del figlio”.

Alcune opinioni favorevoli hanno ritenuto il passaggio consono ai tempi e di portata significativa: archiviato un istituto anacronistico<sup>7</sup>, è tramontato lo schema potestà-soggezione, espressione della visione autoritaria delle relazioni familiari, a sua volta specchio, in origine, della logica dominicale di cui s’è detto<sup>8</sup>.

Altra parte della dottrina, di contrario avviso, ritiene la modifica prevalentemente lessicale e non di sostanza, ed evidenzia anche che il “trapianto”<sup>9</sup> basato su di un equivoco di fondo relativo alla scelta del nuovo lemma inadatto allo scopo genera una serie di incongruenze semantiche,

---

<sup>6</sup> Cfr. A. CIANCI, *Dal concetto di potestà al concetto di responsabilità genitoriale: norme di raccordo*, in M. BIANCA (a cura di), *Filiazione. Commento al decreto attuativo. Le novità introdotte dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154*, Milano, 2014, p. 89 ss.; A. GORASSINI, *La responsabilità genitoriale come contenuto della potestà*, *ivi*, p. 91 ss.

<sup>7</sup> V. E. AL MUREDEN, *Dalla potestà alla responsabilità genitoriale*, in *Giur. it.*, 2014, V, p. 1261; M. DOGLIOTTI, *Capacità, incapacità, diritti degli incapaci. Le misure di protezione*, *cit.*, p. 138; C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1, La famiglia*, 7<sup>a</sup> ed., a cura di M. Bianca e P. Sirena, Milano, 2023, p. 378, ritiene che si sia voluto “sottolineare il mutamento dell’antica concezione dell’autorità spettante ai genitori e, in passato, al capo della famiglia”; concezione che “ha ormai lasciato il posto all’idea che i genitori sono titolari di un ufficio, che si deve esercitare nell’interesse della prole”. Per U. SALANITRO, *La riforma della disciplina della filiazione dopo l’esercizio della delega (I parte)*, in *Corr. giur.*, 2014, p. 540: “è stato adeguata al significato corrente della disciplina costituzionale del rapporto tra genitori e figli la denominazione dell’istituto, abbandonando quella di “potestà”, evocativa di un rapporto di subordinazione del figlio nei confronti dei genitori, e accogliendo quella di “responsabilità”, che suggerisce la funzione servente del ruolo genitoriale rispetto all’interesse dei figli”.

<sup>8</sup> Osservava, del resto, F. RUSCELLO, *La potestà dei genitori. Rapporti personali*, in *Commentario cod. civ.*, *Schlesinger*, Milano, 2006, p. 11: “La famiglia che nasce con il codice del 1942 è una famiglia che come tutto l’impianto normativo, nasce già vecchia”.

<sup>9</sup> P. SCHLESINGER, *Il d.lgs. n. 154 del 2013 completa la riforma della filiazione*, in *Fam. e dir.*, 2014, 445, invita “a guardare senza eccessiva enfasi ad un ‘calco’ lessicale forse non pienamente riuscito”. Il mutamento è soltanto formale agli occhi di F. RUSCELLO, *Autonomia dei genitori, responsabilità genitoriale e intervento pubblico*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, II, p. 718. Per F.D. BUSNELLI, *Il diritto della famiglia di fronte al problema della difficile integrazione delle fonti*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 1473, si è trattato di “un maldestro e fuorviante fraintendimento della norma in cui la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo sancisce «la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori» (art. 5). Ma è, forse, più semplicemente un richiamo irresistibile, quanto inconferente, alla clausola generale dei best interests of the child, in ragione della quale – soggiunge sconsideratamente la menzionata Relazione – «i rapporti genitori figli non devono più essere considerati avendo riguardo al punto di vista dei genitori»”.

come la difficoltà di predicare rispetto ad una responsabilità (a differenza di un potere) un esercizio o una decadenza<sup>10</sup>.

Considerando tuttavia che le parole, tanto più il *nomen* degli istituti, hanno un loro peso oltreché un loro significato, la scelta del riformatore non solo di eliminare la “potestà” ma anche di optare per la “responsabilità” rende il senso del passaggio da potere a funzione, con esplicito riferimento all’interesse del relativo esercizio: quello del figlio.

Certamente l’opzione innovatrice ha enfatizzato -questo è innegabile- la gravidanza del nuovo ruolo dei genitori, di sicuro avvertito socialmente e tradotto ora in un linguaggio normativo più adatto ed attuale, rimodellando la lettura della relazione genitoriale e depurandola dei tratti gerarchici più retrivi.

Tuttavia, e fermo quanto sopra, non possono dirsi stravolti i connotati fondamentali della componente potestativa, riconducibile all’esercizio di potere nell’interesse altrui e, per una buona parte, in sua sostituzione.

Sebbene riletta sotto la nuova luce, tale componente è insopprimibile e irrinunciabile, proprio per il funzionamento stesso dell’istituto che resta uno strumento di attuazione dei doveri attribuiti ai genitori<sup>11</sup>.

Posto che il legislatore non ha voluto fornire una definizione puntuale, onde lasciare la nozione suscettibile di venire “riempita di contenuti a seconda dell’evoluzione socio-culturale dei rapporti genitori-figli”<sup>12</sup>, il suo nucleo consiste, infatti, -e non potrebbe essere diversamente pena lo svuotamento quasi totale dell’istituto- nello svolgimento di quei

---

<sup>10</sup> Ai rilievi di G. DE CRISTOFARO, *Dalla potestà alla responsabilità genitoriale: profili problematici di una innovazione discutibile*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2014, p. 784 ss., rispetto all’improprietà del lessico, alla vaghezza del contenuto, nonché all’eccesso di delega cui sarebbe incorso il riformatore, replica C.M. BIANCA, *Note introduttive*, in Id. (a cura di), *La riforma della filiazione*, Padova, 2015, p. XXXVIII ss., evidenziando che la scelta del termine è stata adottata proprio “per sottolineare il mutamento del nuovo istituto non più improntato all’antica concezione dell’autorità che connotava l’antica potestà ma all’idea di un ufficio incentrato sulla posizione del figlio e attribuito nel suo interesse e delineato, come richiesto dalla legge delega, quale “nuovo aspetto ossia nuovo volto dell’antica potestà”.

<sup>11</sup> In questo senso M. DOGLIOTTI, *Capacità, incapacità, diritti degli incapaci. Le misure di protezione*, cit., 309. Per A. GORASSINI, *Lo stato unico di genitore*, in Salanitro (a cura di), *Il sistema del diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme*, Pisa, 2012, p. 413, nella responsabilità si trova “proprio il meccanismo strutturale primordiale dell’autorità collegata ai rapporti familiari, rapporti nei quali, per necessità, almeno 1 dei due genitori deve essere x un altro, il figlio, e che rende il fenomeno d’insieme familiare, un fenomeno unico”.

<sup>12</sup> V. ancora la Relazione illustrativa.

diritti e doveri che già prima incombevano ai titolari della potestà<sup>13</sup> e nel rispetto di quei medesimi indici identitari personali (capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni) che infatti campeggiano anche nell'art. 315-bis c.c., “norma-specchio”, in qualche misura, dell'art. 316 c.c.<sup>14</sup>.

Una volta assorbito nel sistema il (nuovo) istituto, in esso come già per il precedente si è soliti distinguere un “lato interno”, attinente alla guida, controllo e sorveglianza di una persona in divenire, qual è il figlio, corrispondente al profilo personale, ed un “lato esterno”, relativo alla rappresentanza e all'amministrazione dei beni, corrispondente al profilo patrimoniale (governato dagli artt. 320 ss.)<sup>15</sup>.

Ora, se la titolarità astratta della responsabilità genitoriale, che rappresenta “l'aspetto statico e formale”, scaturisce dalla costituzione del rapporto di filiazione, l'esercizio invece indica “l'aspetto dinamico e sostanziale”<sup>16</sup> e la legge lo prescrive “di comune accordo” tra i genitori (art. 316 c.c.), precisando all'art. 317 c.c. che, in caso di impossibilità di un genitore, l'esercizio esclusivo spetta all'altro, rinviandosi per l'eventualità di crisi e dissolvimento della coppia, comunque configurabile, alla disciplina del capo II del medesimo titolo IX, dedicato appunto all'esercizio della responsabilità genitoriale in tale evenienza e a prescindere dal coniugio preesistente tra i genitori<sup>17</sup>.

L'art. 316 c.c. specifica all'ultimo comma che il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio<sup>18</sup>.

---

<sup>13</sup> Ancora C.M. BIANCA, *Note introduttive*, cit., p. XXXVIII, ricorda che “il significato è inscindibilmente connesso con i diritti dei figli”. Il nuovo ufficio “è infatti conferito ai genitori per la realizzazione dei diritti dei figli e si determina nel suo contenuto in relazione ai doveri correlativi a tali diritti”. Ad avviso di G. RECINTO, *Le genitorialità. Dai genitori ai figli e ritorno*, Napoli, 2016, p. 62 ss., la nuova prospettiva della dinamica relazionale della responsabilità genitoriale potrebbe essere letta in chiave di obblighi di protezione, arrivando a configurarsi, in capo ai genitori, una responsabilità contrattuale.

<sup>14</sup> Secondo F.D. BUSNELLI, *Il diritto della famiglia di fronte al problema della difficile integrazioni delle fonti*, cit., 1473, “In realtà, la nozione di “potestà genitoriale”, disinvoltamente soppressa all'ultimo memento, è ancora indispensabile, per l'interprete chiamato ad applicare le nuove norme intitolate ai “diritti e doveri del figlio”, come sintesi collaudata dei “diritti e doveri” che necessariamente devono connotare la responsabilità dei genitori, se si vuole che tale responsabilità non scada al livello di mero affare privato”.

<sup>15</sup> V., per tutti, M. DOGLIOTTI, *Capacità, incapacità, diritti degli incapaci. Le misure di protezione*, cit., p. 309; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2.1, *La famiglia*, cit., p. 378.

<sup>16</sup> L. LENTI, *Diritto della famiglia*, Milano, 2021, p. 294.

<sup>17</sup> Su cui v. S. PATTI, L. ROSSI CARLEO (a cura di), *L'esercizio della responsabilità genitoriale*, in *Commentario cod. civ. Scialoja-Branca-Galgano*, a cura di De Nova, Bologna, 2021.

<sup>18</sup> Per A. GORASSINI, *La responsabilità genitoriale come contenuto della potestà*, in M. Bianca (a cura di), *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, cit., p. 92, l'antica potestà, “come situazione giuridica in capo al genitore” sembra rimanere paradossalmente in questa previsione che la presuppone quale “ultima

Se, come detto, nella responsabilità genitoriale si distingue un profilo personale ed uno patrimoniale, il primo trova nell'art. 315 *bis* c.c. con il relativo “catalogo” di doveri genitoriali il suo naturale completamento<sup>19</sup>.

In particolare, è qui da considerare il dovere di educare posto che, se il generale dovere di cura si specifica in accudimento e sostegno sotto la distinta voce “assistenza morale”, sotto quella di “educazione” va ricondotto l’insegnamento di principi e regole di comportamento che consentano lo sviluppo armonico della persona per il suo migliore inserimento nella società, a beneficio anche di quest’ultima.

La funzione educativa risente peraltro sia del mutato ruolo del figlio all’interno della compagine familiare sia dell’accelerazione dello sviluppo della sua personalità connessa all’anticipazione delle occasioni di crescita e di autodeterminazione dei minori, dato oggi comunemente registrabile ed ormai irreversibile, specie con l’avvento dell’era digitale.

Le implicazioni di tale ultimo fenomeno sociale, che vede i minori “immessi” sempre prima nel mondo degli adulti ed utilizzare le medesime modalità di comunicazione e socializzazione, sono state considerate sino ad ora prevalentemente con riguardo alla capacità d’agire e dunque all’attitudine spiccatamente negoziale sempre più precoce. Sotto altro versante, in realtà, detto fenomeno ha determinato anche l’aumento della potenzialità lesiva della loro stessa condotta (si pensi al drammatico fenomeno del cyberbullismo), proprio in ragione della incrementata possibilità di muoversi al di fuori della tradizionale sfera di controllo dei genitori.

Se, dunque, aumenta l’“esposizione” del minore al mondo esterno ed il contatto con la società (pur fatta anche di coetanei) che, in un certo senso, lo attende adulto, sollecitandolo sempre prima a diventarlo, può dirsi aumentare di riflesso il “bisogno” di educazione, quale cura mirata a fornire proprio gli strumenti per rapportarsi ad esso.

A tale processo di emancipazione sociale si accompagna allora un incremento della rilevanza del momento educativo e una sua “specializzazione” digitale, per così dire, che quindi rientra pienamente nel

---

ombra”.

<sup>19</sup> Per un approfondimento sia consentito rinviare a B. AGOSTINELLI, *Diritti e doveri del figlio*, in *Commentario al codice civile Scialoja-Branca-Galgano*, cit., p. 46 ss.

contenuto del relativo dovere: in altri termini, i genitori devono impartire ai figli una specifica “educazione digitale” per assolvere integralmente al loro compito<sup>20</sup>.

Se, quindi, avvertimenti e raccomandazioni da sempre rappresentano gli strumenti che i genitori impiegano per condurre la guida verso l’autonomia, ora gli stessi vanno declinati rispetto all’uso della tecnologia e in quel contesto, posto che quello è il contesto in cui i figli non solo si trovano a vivere<sup>21</sup> ma, in un’età ancora lontana dalla maggiore, si trovano a godere di un certo potere di autodeterminazione, legalmente attribuito.

## 2. Il “consenso digitale” dei minori in rete

L’art. 8 del Regolamento europeo per la protezione dei dati (Reg. EU 2016/679, o GDPR)<sup>22</sup>, infatti, dispone che ove il trattamento preveda il consenso dell’interessato, se vi è “un’offerta diretta di servizi della società dell’informazione” ai minori, tale trattamento “è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni”, in caso di età inferiore va prestato o autorizzato da chi esercita la responsabilità genitoriale. Il limite di questa sorta di “maggiore età digitale” può venire ulteriormente abbassato dagli Stati nazionali (ma non al di sotto dei 13 anni)<sup>23</sup> e il legislatore italiano, col decreto di adeguamento del codice privacy<sup>24</sup>, ha ritenuto di fissarlo nei 14

---

<sup>20</sup> Sulla necessità di una specifica “dimensione digitale” nell’educazione, v. M. BIANCA, *Il minore e i nuovi media*, in Senigaglia (a cura di), *Autodeterminazione e minore età. Itinerari di diritto minorile*, Pisa, 2019, p. 161; C. PERLINGIERI, *La tutela dei minori di età nei social networks*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, 1332 ss.; in argomento sia consentito rinviare anche ad AGOSTINELLI, *L’educazione della prole tra antiche prerogative genitoriali e nuovo interesse del minore*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, p. 155 ss. Sul fronte degli studi in ambito psicologico, v., ad es., B. VOLPI, *Genitori digitali. Crescere i propri figli nell’era di internet*, Bologna, 2017.

<sup>21</sup> Per un dettagliato resoconto della (preoccupante) condizione dei minori on line, v. i dati recenti riportati nella Documentazione per l’esame di Progetti di legge “In materia di minori e Internet, con riferimento particolare all’accesso alle piattaforme e all’uso dell’immagine dei minori AA.C. 1217, 1771, 1800 e 1863” (<https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/TR0109.pdf>), da cui emerge quanto precoci e assidui frequentatori della rete siano: il 73% dei minori (tra i 6 e i 17 anni) ha dichiarato di connettersi a Internet quotidianamente e, circa i rischi della rete per i minori, il 42 per cento dei minori e il 53 per cento degli adolescenti dai 13 anni, raccontano esperienze negative gravi e ripetute.

<sup>22</sup> Per un commento puntuale della norma si rinvia a V. MONTARULI, *La protezione dei dati personali e il minore*, in V. CUFFARO, R. D’ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, 275 ss.; G. SPOTO, *Disciplina del consenso e tutela del minore*, in S. SICA, V. ANTONIO, G.M. RICCIO (a cura di), *La nuova disciplina europea della privacy*, Milano-Padova, 2016, 111 ss.; E. LUCHINI GUASTALLA, *Privacy e data protection: principi generali*, in E. TOSI (a cura di), *Privacy digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy*, Milano, 2019, 76 s.

<sup>23</sup> In ciò il GDPR riproduce in sostanza la previsione del Children’s Online Privacy Protection Act 1998 (Coppa), che negli USA limita il necessario *parental consent* al raggiungimento dei 13 anni.

<sup>24</sup> Sull’adeguamento del “vecchio” codice privacy (d.lgs. n. 196/2003) avvenuto con il d.lgs. n. 101/2018

anni, stilando una norma (art. 2 *quinquies*, d.lgs. n. 193/1996)<sup>25</sup> ancora più chiara: “il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione”.

Il GDPR, peraltro, sulla scorta di una costante attenzione eurounitaria verso i minori particolarmente esposti durante la navigazione in rete, proclama uno speciale riguardo nei loro confronti al *considerando* 38<sup>26</sup>, che li riconosce apertamente “meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali” e al *considerando* 58, dove si prescrive un linguaggio “semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente” per qualsiasi informazione e comunicazione “quando il trattamento dati li riguarda”. Peraltro, resta salva anche per i minori la possibilità sia di revocare il consenso dato sia di invocare il diritto all’oblio, inteso qui ed evolutosi in diritto alla cancellazione dei dati, successivamente al raggiungimento della maggiore età rispetto all’epoca in cui il consenso fu espresso (art. 17)<sup>27</sup>.

---

secondo una tecnica di novellazione assai discutibile, V. CUFFARO, *Quel che resta di un codice: il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 detta le disposizioni di adeguamento del codice della privacy al regolamento sulla protezione dei dati*, in *Corriere giur.*, 2018, 1181 ss.

<sup>25</sup> Contro il parere, peraltro, del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (23 maggio 2018, n. 1008, in [www.garanteinfanzia.it](http://www.garanteinfanzia.it)) che suggeriva di confermare l’opzione europea dei 16 anni, quale età più idonea a garantire un più avanzato stadio di maturazione dell’adolescente, e già stabilita, ad es., per il riconoscimento del figlio e per la cessazione dell’obbligo scolastico. Favorevole invece il Garante privacy (parere 22 maggio 2018, n. 312, in [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)) per analogia con altre previsioni positive, quali l’assenso all’adozione e la promozione autonoma della tutela nei casi di cyberbullismo. Anche altri paesi hanno utilizzato la deroga: se, ad es., Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Romania, Slovacchia, Ungheria, Irlanda hanno lasciato il limite dei 16 anni; Grecia, Repubblica Ceca, Slovenia, Francia l’hanno abbassato a 15 anni, mentre Austria, Bulgaria, Cipro, Lituania, Spagna, come l’Italia, a 14 anni e Belgio, Regno Unito, Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Portogallo addirittura a quello minimo di 13 anni. In Italia, sono attualmente all’esame del Parlamento dei progetti di legge per l’innalzamento dell’età a 15 anni (A.C. 1217, A.C. 1863); a 16 anni (A.C. 1771) o addirittura per l’abrogazione dell’art. 2 *quinquies* cod. Privacy (A.C. 1800).

<sup>26</sup> “(...) Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l’utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all’atto dell’utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore (...)”.

<sup>27</sup> “Tale diritto è in particolare rilevante se l’interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da internet. L’interessato dovrebbe poter esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto che non sia più un minore”. Per un commento V. CUFFARO, D’ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, cit., 353 ss. In argomento, di recente tornato in auge anche grazie all’avvento del GDPR, v. M.A. LIVI, *Quale diritto all’oblio?* Napoli, 2020; BELLOMIA, *Diritto all’oblio e società dell’informazione*, Milano, 2019; in particolare sull’efficacia dell’ordine di rimozione, v. M. ASTONE, *Il diritto all’oblio on line alla prova dei limiti territoriali*, in *Europa Dir. priv.*, 2020, 223 ss.

L'introduzione di un "consenso digitale" anticipato rispetto alla soglia legale della maggiore età – assente nell'originaria dir. 96/46/CE in materia- ha incontrato un favore generalizzato, venendo prevalentemente letta come un passo ulteriore nella direzione di una maggiore autonomia dei giovani che (non è un caso) sono assidui (quando non compulsivi) fruitori dei "servizi della società dell'informazione" in questione, quali, ad es., i servizi di messaggistica istantanea, le piattaforme per la condivisione di materiali come fotografie o video o lo scambio di beni.

Premesso che "dati personali" sono elementi identificativi del soggetto (quali quelli anagrafici, l'indirizzo IP, la localizzazione, le preferenze rispetto ai siti visitati) e che possederli consente di orientare i gusti, indirizzando pubblicità mirata e alimentando così il mercato "finale", non v'è ormai dubbio che essi rappresentino una merce preziosa e che quindi rispetto ad essa sia configurabile un (seppure peculiare e prodromico) "mercato dei dati"<sup>28</sup> dove diventano merce -e mezzo- di scambio; soprattutto considerando, aldilà di ogni possibile lettura giuridica del fenomeno, il fatto che la loro cessione, che il consenso al "trattamento" implica, si presenta nella maggior parte dei casi come la *condicio sine qua non* per l'accesso al servizio stesso.

Ora, da un lato non si può omettere di considerare la facile aggirabilità "tecnica" dell'ostacolo dell'età minima, che solleva un ulteriore ordine di problemi applicativi, legati alla c.d. *age verification*, e legittime perplessità sulla reale efficacia della previsione. Proprio su questo si stanno concentrando, come meglio si vedrà, i tentativi di regolare tale verifica in modo da minimizzare l'accesso a contenuti inadatti.

Dall'altro, si può dubitare, invece, che il sedicenne e *a fortiori* il quattordicenne possano essere *in toto* equiparati in questo contesto, in ragione di tale "emancipazione digitale", a qualsiasi altro soggetto "interessato" e che quindi le cautele che proprio con la verifica dell'età si vogliono prendere possano svanire una volta raggiunta la soglia del consenso digitale autonomo.

Se, poi, è lecito ancora dubitare (è tema assai noto e discusso) di un consenso autenticamente libero ed informato da parte degli stessi adulti,

---

<sup>28</sup> Come intende V. CUFFARO, *Il diritto europeo sulla protezione dei dati e la sua applicazione in Italia: spunti per un bilancio*, in MANTELERO, POLETTI (a cura di), *Regolare la tecnologia. Il Reg. Ue 2016-679 e la protezione dei dati personali. Un dialogo tra Italia e Spagna*, Pisa, 2018, 35 s.

rispetto ai giovani(ssimi) ancor più facilmente questo elemento può esser percepito come “imposto”<sup>29</sup> invece che libero e più come ostacolo da rimuovere per soddisfare un desiderio che strumento di consapevolezza per entrare nel mondo digitale.

Sopraspedendo qui sulla dibattuta questione della configurabilità e validità di un simile contratto che abbia nella cessione dei dati la controprestazione dei minori per il servizio, le implicazioni negoziali di detta cessione, che appaiono già intricate e oscure rispetto all’adulto, rispetto al minore rischiano di far perdere di vista l’obiettivo ultimo della sua tutela<sup>30</sup>, in questo specifico scenario; scenario che rappresenta, invece -paradossalmente- proprio uno di quelli in cui massimamente si svolge la personalità del minore e si articola quindi il suo sviluppo psico-fisico. È infatti evidente come l’uso dei *social network* in particolare, tra i servizi offerti, sia uno dei principali mezzi di socializzazione e di manifestazione del pensiero, concorrente quindi nella costruzione stessa dell’identità personale del giovane utente e responsabile della sua “esistenza digitale”<sup>31</sup>.

Senza altro occorrerebbe che fosse spiegato soprattutto ai minori e in modo per loro comprensibile a che cosa esattamente acconsentono, immettendo i dati e autorizzandone il trattamento, nonché la ragione di scambio sottesa alla richiesta, che può arguirsi (solo), quando opera, dal meccanismo escludente, per cui senza autorizzazione l’accesso è negato. A tal proposito, la raccomandazione circa la semplicità e la chiarezza del linguaggio<sup>32</sup> appare, tuttavia, a ben vedere, un presidio più apparente che reale, più di forma che di sostanza, inadeguato ad un’efficace e completa tutela.

In ciò si rileva, dunque, un’aporia del sistema: proprio in uno degli ambiti (lo spazio digitale) in cui il minore è più attivo ed esposto rischia di

---

<sup>29</sup> Cfr. L. BOZZI, *I dati del minore tra protezione e circolazione: per una lettura non retorica del fenomeno*, in *Eur. dir. priv.*, 2020, 266 ss.

<sup>30</sup> Obiettivo che, rispetto all’informazione, di cui sia soggetto, oggetto o destinatario, per il minore è in ogni caso la tutela del suo armonico sviluppo fisico, psichico e morale: sul punto, per un maggiore approfondimento, sia consentito rinviare a B. AGOSTINELLI, *Informazione e minori: una lettura integrata per una tutela uniforme*, in *Jus civile*, 2022, 2 ss.

<sup>31</sup> “che talvolta assorbe o prevarica la loro esistenza fisica non virtuale”: così M. BIANCA, *Il minore e i nuovi media*, cit., 150. In argomento v. anche C. PERLINGIERI, *Profili civilistici dei social networks*, Napoli, 2014.

<sup>32</sup> Tradotta così nel nuovo art. 2 *quinquies*, c. 2, cod. privacy: “In relazione all’offerta diretta ai minori dei servizi di cui al comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest’ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguarda”.

essere meno tutelato<sup>33</sup>.

Una certa qual disinvoltura nel cedere i dati, infatti, già facilmente registrabile negli adulti -cui si può, tuttavia, rimproverare una scarsa ponderazione- tanto più la si riscontra mediamente nei minori, anche compiuti i 14 anni, proprio per l'inesperienza che li caratterizza e che giustificherebbe -per loro- un'analogha scarsa ponderazione.

Il minore, inoltre, quand'anche arrivasse a comprendere (grazie al linguaggio chiaro e sempre che ci si soffermi) le finalità per cui saranno trattati i suoi dati ben potrebbe non comprendere appieno o affatto la natura negoziale del gesto né i rischi della cessione propagabili nel tempo e nello spazio: coordinate entrambe potenzialmente infinite nel *web*. E non si può omettere di considerare come sovente il linguaggio pur chiaro resti del tutto generico nell'indicare le finalità della raccolta, senza rappresentare né le possibili ulteriori finalità, né i possibili rischi connessi alla c.d. "profilazione"<sup>34</sup>, né tanto meno la possibilità di incorrere o subire illeciti durante l'uso, profili che sicuramente non sono ricompresi nelle "informazioni e comunicazioni relative al trattamento che lo riguarda".

Se, come è stato osservato<sup>35</sup>, con l'avvento della rivoluzione digitale siamo di fronte ad una nuova forma di identità, scaturita dalla circolazione di simili dati, un'identità anch'essa digitale, esprimere il consenso in tale ambito significa più complessivamente gestire tale identità, ammettendo che i suoi estremi circolino.

---

<sup>33</sup> Una dettagliata analisi del fenomeno è contenuta nel Libro bianco "Media e minori" (2018) dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (reperibile sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it)). Il tema è oggetto di riflessioni plurime, tra le quali: S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Roma-Bari, 2014, 13. In particolare, sui rischi connessi alla navigazione in rete dei minori: E. ANDREOLA, *Minori e incapaci in Internet*, Napoli, 2019; I. CAGGIANO, *Privacy e minori nell'era digitale. Il consenso al trattamento dei dati dei minori all'indomani del regolamento UE 2016/679, tra diritto e tecnologia*, in *Famiglia*, 2018, 3 ss.

<sup>34</sup> Ovvero il trattamento automatizzato dei dati che rielabora particolari aspetti e abitudini della persona: v. considerando 71, ove peraltro si prevede che non dovrebbe "riguardare i minori". La raccomandazione non è stata poi riprodotta nell'articolato, per cui si discute se sia cogente; per un approfondimento si rinvia a PIERUCCI, *Elaborazione dei dati e profilazione delle persone*, in Cuffaro, D'Orazio, Ricciuto (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo, I dati personali nel diritto europeo*, cit., 448 s.; GARACI, *Il "superiore interesse del minore" nel quadro di uno sviluppo sostenibile dell'ambiente digitale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2021, 817 ss. Sulla c.d. "filter bubble" coniata da Eli Pariser, che metaforicamente "evidenzia l'inglobamento della persona in una virtuale gabbia che raccoglie i dati, le preferenze, le scelte di prodotti o di servizi e che, attraverso un algoritmo, individua un preciso profilo" v. le riflessioni di M. BIANCA, *La filter bubble e il problema dell'identità digitale*, in *MediaLaws*, 2019, 2, 39 ss.

<sup>35</sup> G. ALPA, *L'identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione*, in *Contratto e impresa*, 2017, 723 ss., per il quale "l'identità è diventata un concetto liquido. E il diritto alla identità un diritto connesso con una realtà fattuale fluttuante, dinamica, fluida, quasi inafferrabile. Di questa identità si è impossessata l'informatica, e l'ha piegata strumentalmente ai suoi usi patrimoniali".

La consapevolezza del duplice effetto della cessione -“divulgativo” e al contempo “costitutivo” della stessa identità digitale- spesso manca negli interessati maggiorenni: presumerla nei ragazzi, senza adeguate contromisure, rende ancora più illusoria l’autodeterminazione che il consenso dovrebbe rivelare e rende altresì illusoria l’attesa (o pretesa) da parte dell’art. 2 *quinquies*, cod. privacy di un consenso realmente “significativo”.

Quel grado di ponderazione in più allora sarebbe stato prudente, invece che estrometterli da ogni controllo, lasciarlo affidato e pretenderlo -per lo meno sotto forma di autorizzazione se non di sostituzione- dai genitori, posto che tale attività di assistenza -che infatti “resiste” fino al quattordicesimo anno- si iscrive pienamente, come detto, nella responsabilità e nel dovere di cura cui sono tenuti *ex artt.* 315 *bis* e 316 c.c.

I 14 anni rappresentano, dunque, una “maturità digitale” che è stata salutata, sull’onda di un certo “protagonismo minorile”, come una conquista evolutiva del minore, sempre più e prima slegato dall’autorizzazione genitoriale, e direttamente ammesso a gestire in modo autonomo i suoi diritti personali nonché per tale via, secondo alcuni, anche quelli patrimoniali immediatamente connessi<sup>36</sup>.

Ma, a ben vedere, anche questa maturità digitale, non diversamente da quella ordinaria di cui all’art. 2 c.c., sconta, con i limiti propri di ogni criterio standard, l’automatismo di una data: il compimento del quattordicesimo anno, a prescindere dalla valutazione circa la cruciale “capacità di discernimento”<sup>37</sup>, di cui non si fa menzione alcuna e che, invece, è di recente assurta a criterio-guida negli spazi di autonomia esistenziale previsti e che sola giustifica una simile anticipazione.

Diversamente dal passaggio alla maggiore età “ordinaria”, tuttavia, che presume il raggiungimento di un sufficiente grado di maturità idoneo alla generale cura dei propri interessi, la maturità digitale non è chiaro a quale tipo, o sottotipo, di maturità alluda.

---

<sup>36</sup> Cfr. CAMARDI, *Minore e privacy nel contesto delle relazioni familiari*, in SENIGAGLIA (a cura di), *Autodeterminazione e minore età. Itinerari di diritto minorile*, cit., 125 ss.; SENIGAGLIA, *Minore età e contratto. Contributo alla teoria della capacità*, cit., *passim*.

<sup>37</sup> Sul punto, BOZZI, *I dati del minore tra protezione e circolazione: per una lettura non retorica del fenomeno*, cit., 265 ss., che considera come presunto il discernimento del quattordicenne alla base del suo consenso. In tema, RUSCELLO, *Minore età e capacità di discernimento: quando i concetti assurgono a “supernorme”*, in *Fam. dir.*, 2011, p. 404 ss.

Peraltro, se è noto che lo sviluppo personale è il risultato dell'interazione di alcuni processi -biologici, cognitivi e socio-emotivi- e che nel *continuum* del processo di crescita possono distinguersi vari stadi evolutivi, è altrettanto noto che la maturità cognitiva non coincide necessariamente con quella emotiva, che consente di gestire le emozioni e prendere consapevolezza delle possibili conseguenze delle prozie azioni<sup>38</sup>.

Proprio alla luce della particolare esposizione dei minori nel *web*, l'esercizio della responsabilità genitoriale si articola in modo sempre più complesso e il dovere di educazione ed assistenza ma anche di guida e controllo non possono che contemplare in concreto anche le sempre nuove modalità di interazione dei figli (minori) con terzi attraverso l'uso di dispositivi digitali.

La semplice iscrizione ad un *social network*, ad esempio, per nulla "neutra", produce, e pone, un problema di effettività e pienezza della protezione del (figlio) minore. Protezione che, in questa prospettiva, la spinta all'autonomia indotta dal consenso "anticipato" -pur in astratto condivisibile obiettivo di legislatore e interprete- rischia di compromettere o, in qualche misura, depotenziare.

Non si può non riconoscere, infatti, che il minore si trova spesso più *solo* che *autonomo* nel venire in contatto con una realtà virtuale della cui incidenza sulla sua sfera personale può non percepire la reale portata e che il guadagnato consenso, finalmente scevro da condizionamenti genitoriali, può però aprire ad una serie indefinita di altri condizionamenti da parte di terzi, sottratti questi ad ogni controllo<sup>39</sup>.

### 3. I sistemi di parental control

Quale esplicazione di tali doveri genitoriali sono impiegabili meccanismi di *parental control*, strumenti di "filtro" nella navigazione in rete che consentono di supervisionare l'uso dei vari dispositivi -quali computer, tv, *tablet* e, soprattutto, *smartphone*- attraverso, ad esempio, l'autorizzazione o il blocco delle applicazioni, l'impostazione del tempo di

---

<sup>38</sup> Sono, infatti, previste attualmente valutazioni specifiche di questi diversi aspetti del funzionamento mentale dell'individuo in età evolutiva: v. *Manuale diagnostico psicodinamico PDM-2 0/18. Infanzia e adolescenza*, ed. italiana a cura di L. LINGIARDI, N. MCWILLIAMS, A.M. SPERANZA, Milano, 2020, 5 ss.

<sup>39</sup> Tristemente noti i fenomeni, dilaganti specie nei ragazzini più fragili e condizionabili, che accettano tragiche "sfide" sui social, prestandosi ad atti di autolesionismo, fino all'estremo, o esibendo immagini intime di sé o di altri, condividendo contenuti su temi delicatissimi quali la depressione o i disturbi dell'alimentazione o il cyberbullismo. Altrettanto noto il rischio di *grooming*, ossia l'adescamento *on line*, favorito proprio dalla facile creazione di un'identità fittizia anche da parte degli adulti che possono apparire minori.

riposo, il calcolo di quello trascorso, la verifica dei siti visitati, la geolocalizzazione del *device* e la possibilità di interdire l'accesso a determinate attività da parte del minore.

Detti sistemi di controllo non sono da ridurre solo ad una serie di accorgimenti tecnici per monitorare o co-gestire l'*account* del figlio ma vanno opportunamente considerati, come s'è detto, quale vera e propria "sottovoce" dell'educazione.

Proprio su tali meccanismi si è andata accentuando l'attenzione regolatoria negli ultimi provvedimenti normativi, volti evidentemente ad incentivarne il ricorso da parte dei genitori, specialmente allo scopo di inibire la visione di contenuti inadatti, in modo particolare quelli pornografici e violenti.

Infatti, mentre sul fronte eurounitario, è stato emanato il Reg. UE 2022/2065 (*Digital Services Act*)<sup>40</sup> che ha, almeno in astratto, il merito di inscrivere tra i vari "rischi sistemici", "reali o prevedibili", che gli operatori di grandi dimensioni dovranno calcolare e comunicare (*considerando* 80-83), quelli relativi ai diritti del *minore*, approntando una serie di misure preventive, specie per l'accesso ai contenuti divulgati in rete<sup>41</sup>, a livello domestico, con la delibera AGCOM 9/23/CONS del 25 gennaio 2023 sono state emanate, a seguito della consultazione pubblica con i principali operatori ed associazioni di categoria, le Linee guida in materia di sistemi di "protezione dei minori dal rischio del cyberspazio". Tali Linee guida danno attuazione all'art. 7 *bis* del d.l. n. 28/2020, stabilendo che i contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica devono prevedere tra i servizi preattivati per le offerte dedicate

---

<sup>40</sup> In combinazione con il Reg. UE 2022/1925 sui mercati digitali (*Digital Markets Act*) all'interno di un unico disegno normativo volto a disciplinare, con modalità e mezzi diversi, l'offerta di prodotti e servizi all'interno del mercato digitale, coerentemente con la strategia per l'Europa digitale ed il Piano d'azione per la democrazia europea presentati nel 2020. Non si può non osservare che i minori sono parte e destinatari di tale mercato che li considera doppiamente interessanti: nell'immediato, quali consumatori attuali; in prospettiva, quali consumatori adulti, ormai avvezzi e ambientati. Posto che centrale in detto disegno normativo è l'obiettivo, a più riprese dichiarato (e di gran lunga preponderante), di "migliorare il funzionamento del mercato interno e garantire un ambiente online sicuro e trasparente" (*considerando* 41), non si fugge facilmente il sospetto che un "ambiente digitale sicuro" sia dunque (anche) funzionale a rendere il minore sempre prima autonomo perché divenga quanto prima un nuovo, indipendente ed attivo consumatore.

<sup>41</sup> In particolare, rispetto alla progettazione o all'uso, "anche mediante manipolazione, di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, con ripercussioni negative, effettive o prevedibili, sulla tutela della salute pubblica e dei *minori* e gravi conseguenze negative per il benessere fisico e mentale della persona o per la violenza di genere". Per maggiori approfondimenti, si permetta il rinvio a B. AGOSTINELLI, *Minori in rete: l'illusione del consenso e l'equivoco della privacy*, in *Famiglia*, 2023, p. 412 ss.

ai minori proprio i sistemi di controllo parentale e anche quelli di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco di contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto, disattivabili solo su richiesta del consumatore maggiorenne o del genitore<sup>42</sup>. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono altresì assicurare adeguate forme di pubblicità di tali servizi, onde assicurarne la massima diffusione.

Da ultimo, e sulla medesima scia, il d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (“Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”, c.d. “decreto Caivano”), convertito con modificazioni dalla l. 13 novembre 2023, n. 159, dedica il Capo IV appunto alle “Disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale”.

In tale contesto -comprensivo anche della specifica tutela dei minori di anni diciotto rispetto all’accesso ai siti pornografici, espressamente vietato (art. 13 bis)<sup>43</sup>- viene data una definizione normativa di “applicazioni di controllo parentale”, quali “elementi esterni a dispositivi di comunicazione elettronica, soluzioni a livello di rete o applicazioni o software per dispositivi di comunicazione elettronica, facilmente comprensibili e accessibili agli utenti, che consentano il controllo

---

<sup>42</sup> Le principali categorie di contenuti a visione non libera sono state individuate in: contenuti per adulti, gioco d’azzardo, armi, violenza, odio e discriminazione, pratiche dannose per la salute, *anonymazer*, sette. Sul tema e sul funzionamento dei meccanismi di *parental control* e relative criticità, sia consentito rinviare ancora a B. AGOSTINELLI, *Minori in rete: l’illusione del consenso e l’equivoco della privacy*, cit., 397 ss.; EAD., “*Emancipazione digitale*” e tutela dei minori tra responsabilità genitoriale e regolamentazione eurounitaria”, in R. Torino, S. Zorzetto (a cura), in *La trasformazione digitale in Europa. Diritti e principi*, Torino, 2023, p. 179 ss. In argomento, v. anche E. BATTELLI, *Minori e social network: cyberbullismo e limiti della parental responsibility*, in *Corriere giur.*, 2021, p. 1269; D’AMBROGIO, *Parental control: accorgimenti tecnici per escludere la fruizione da parte dei minori di contenuti classificati a visione non libera*, in *Famiglia*, 2018, p. 25 ss.

<sup>43</sup> La norma, introdotta in sede di conversione, impone ai fornitori di tale genere di contenuti di verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l’accesso ai minori di anni 18, in quanto questo “mina il rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica”. Si prevede altresì che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individui le modalità per l’accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo: tale seguito è stato dato con la delibera n. 61/24/cons con cui si è avviata la consultazione pubblica per l’approvazione di un provvedimento che disciplini le modalità tecniche e di processo per l’accertamento della maggiore età degli utenti. L’elenco delle possibili modalità di verifica allo stato attuale, con le relative criticità, lo si può leggere nell’all. B a detta delibera (<https://www.agcom.it/provvedimenti/delibera-61-24-cons>). In argomento e per una rassegna delle soluzioni recentemente adottate anche negli altri ordinamenti nazionali si rinvia a G. CAPILLI, *Minori in rete tra consenso e verifica dell’età. Analisi comparata e proposte di adeguamento al GDPR*, in *Medialaws*, 2024, p. 10.

parentale”, quest’ultimo a sua volta definito come “possibilità di limitare e controllare, da parte dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, l’accesso ai contenuti e/o alla rete da parte dei minori, mediante la scelta degli spazi digitali e dei tempi di utilizzo” (art. 13).

Si prevede, in particolare, che, per garantire un ambiente digitale sicuro ai minori, i produttori assicurino, a monte dell’immissione sul mercato di dispositivi, che i sistemi operativi installati consentano l’utilizzo e includano la disponibilità di applicazioni di controllo parentale, da pubblicizzare appositamente e chiaramente nella confezione in fase di vendita; e, nelle more, che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurino, dal canto loro, senza costi aggiuntivi, la disponibilità di tali applicazioni già nell’ambito dei contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica e provvedano ad avvisi mirati ai clienti già in essere per informarli della “possibilità ed importanza” di utilizzare simili applicazioni (art. 13, comma 7).

Viene così confermata la linea già tracciata di massima incentivazione dell’impiego di tali strumenti, oggetto poi di apposite campagne pubbliche di sensibilizzazione e di successive, specifiche verifiche annuali da parte dell’Agicom circa l’implementazione effettiva, insieme al rispetto anche dell’art. 13 bis (art. 14).

Illustrato così in sintesi il fronte normativo, non si può che condividere il perseguito scopo di favorire una cultura di maggiore attenzione e consapevolezza da parte dei genitori -troppo spesso i primi a sottovalutare i rischi di un uso precoce e scriteriato della rete- e di garantire un ricorso, quindi, massiccio a questi sistemi. Non si può, tuttavia, non rilevare che tali meccanismi protettivi, anche ove massicciamente adottati, proprio in ossequio della sopraggiunta “maturità digitale”, normalmente al quattordicesimo anno cessano di essere operativi; il che comporta lo sblocco simultaneo dei canali prima preclusi, delle funzionalità di “filtro” e di tutte le autorizzazioni genitoriali necessarie, sino a quel momento, per “accompagnare” e vigilare sulla navigazione del figlio. La disattivazione si può impedire, confermando la scelta iniziale di controllo, ma, a questo punto, non senza l’assenso del figlio che nel frattempo ha infatti maturato il diritto di manifestare direttamente, come s’è detto, il proprio “consenso digitale”.

I filtri disattivati, quindi, -salvo per i contenuti inadatti riservati agli ultradiciottenni, che devono restare inaccessibili, secondo l'obbligo gravante sugli operatori, incaricati della verifica dell'età- possono essere conservati o installati di nuovo ma solo con il consenso del figlio ultraquattordicenne, che, in una distopica inversione di ruoli, dovrà a ciò autorizzare il proprio genitore e che in ogni caso e in ogni momento potrà successivamente interrompere la supervisione.

Dunque, se non sarà modificato questo assetto -il che pare assai difficile se resta ferma la "maturità digitale" a quattordici anni- dopo tale data i genitori si trovano ad essere deprivati, insieme al vaglio preventivo dei luoghi digitali frequentati dal figlio, di una "quota" di responsabilità genitoriale; si apre, per loro, una sorta di zona virtuale "franca" che sfugge alla conoscenza prima ancora che al controllo, dove la tutela dei minori e dai minori stessi si fa ulteriormente più complicata.

Tale sorta di "sottrazione" di competenza rende palese che quello dei minori in rete non è (e non crea solo) un problema di *privacy*, all'altare della quale viene improvvidamente sacrificato l'esercizio effettivo e compiuto della responsabilità genitoriale.

La (maggiore) sicurezza dell'ambiente digitale (ammesso che la si voglia realmente perseguire da parte dei decisori politici -nazionali e sovranazionali- e soprattutto degli operatori economici) non esonera i genitori dal controllo, nella consapevolezza che l'adempimento del compito è divenuto sempre più complesso ed arduo per i genitori, che non di rado sono meno abili dei figli nell'uso di detti strumenti. Questi ultimi, peraltro, se da un lato consentono la proiezione e la formazione stessa della personalità dei giovani utenti, dall'altro impongono, proprio per questo e per le potenzialità lesive connesse, un incremento di sorveglianza da parte degli adulti.

Né andrebbero sottovalutate, a tale proposito, le ricadute, in caso di condotte illecite poste in essere dal minore, anche sul piano di un'eventuale *culpa in vigilando* se non *in educando* (ex art. 2048 c.c.). Considerando che la nota prova liberatoria dalla relativa presunzione<sup>44</sup> è già di per sé

---

<sup>44</sup> "Di non aver potuto impedire il fatto", che, secondo l'interpretazione dominante, consiste nella prova (positiva) "di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto conforme alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere, all'indole del minore": v., *ex plurimis*, Cass., 20 ottobre 2005, n. 20322; Cass. 6 dicembre 2011, n. 26200. Emblematico il caso della responsabilità per la pubblicazione delle immagini intime di una minore ad opera di coetanei deciso da Trib. Sulmona, 9 aprile 2018, su cui A. THIENE, *Ragazzi perduti online: illeciti dei minori e*

ritenuta diabolica, calata nel contesto di un atto *on line* diviene praticamente impossibile, se persino l'addestramento diretto e partecipato al corretto uso del mezzo telematico viene inibito ai genitori in nome di un'irretrattabile autonomia dei figli (appena) quattordicenni.

Ai genitori, che non sono messi in condizione di esercitare come prima la medesima vigilanza, vengono, per così dire, "spuntate" le armi proprio nel momento e nel luogo della massima esposizione al pericolo per i figli (sia di commettere sia di subire abusi) e proprio quando la necessità della specifica "educazione digitale" si fa più urgente.

Non è poi solo il possibile contatto con contenuti inadatti all'età ma è lo stesso meccanismo, ormai ampiamente noto, di cattura dell'attenzione che talune applicazioni adottano per prolungare il tempo di esposizione che è già di per sé potenzialmente nocivo. Questo tipo di effetto è scongiurabile attraverso un'adeguata guida ad un uso moderato del mezzo: il che è competenza esclusiva, si potrebbe dire, del genitore e non può essere delegato al mezzo medesimo.

Dunque, l'idea stessa di un controllo genitoriale "a tempo" sconfessa quella di un esercizio pieno della responsabilità e modulato, caso per caso, sull'effettiva capacità di discernimento e maturità raggiunta dal figlio che non è uguale per ogni figlio e in ogni contesto familiare e in ogni tempo.

Da non sottovalutare anche un riflesso ulteriore: tale scelta normativa di un consenso anticipato non solo scoraggia i genitori, specie i meno solerti, dall'insistere nella sorveglianza rispetto ad un ambito in cui la legge stessa li esclude, ma tradisce un messaggio potenzialmente pericoloso per entrambi i soggetti della relazione: i genitori stessi che potrebbero, improvvidamente, percepire di essere "sollevati" in una certa misura dalla vigilanza, quando il figlio abbia conquistato l'autonomia digitale legale del consenso, che rende superfluo il loro coinvolgimento; i figli, cui viene consentito di estromettere i genitori dalle scelte sulla fruizione del web e di resistere, a buon diritto, ad eventuali opposizioni di genitori pur solerti ma legalmente esautorati.

V'è poi da osservare che proprio perché il *parental control* è appunto una specifica forma di controllo e supervisione (cui per il resto i genitori sono tenuti), sarebbe comunque ben compatibile ammettere una

---

*responsabilità dei genitori*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, p. 1618.

manifestazione del consenso anticipata a quattordici anni e conservare in capo ai genitori il potere di valutare loro quale grado di supervisione impiegare nel caso concreto, in ragione di plurimi fattori legati alla singola persona del minore che l'attuale sistema invece automaticamente ed irragionevolmente azzera, immaginando una categoria (gli ultraquattordicenni) del tutto indistinta ed omogenea, quale non è.

#### **4. La tutela dei genitori e la tutela dai genitori: l'ingravescente fenomeno dello sharenting.**

Per un verso diametralmente opposto un corto circuito evidente tra esercizio della responsabilità genitoriale e “vigilanza digitale” si ha quando la presenza in rete del minore non solo non è impedita o sorvegliata ma è provocata dai genitori stessi.

Si fa riferimento al costume invalso tra questi ultimi di pubblicare sui profili dei propri *social network* fotografie e video della prole.

Il fenomeno è noto ormai con il termine *sharenting*, frutto della crasi tra *share* –condividere- e *parents* –genitori- che preoccupa, specie sul fronte della pediatria, per le variegate ripercussioni di una precoce esposizione on line<sup>45</sup>.

La questione è approdata nelle aule di tribunale perlopiù nei casi di mancato consenso dell'altro genitore (quasi sempre ex partner) alla divulgazione, e solitamente esita in pronunce, spesso cautelari, che ordinano la rimozione del materiale e ne inibiscono il nuovo inserimento in difetto di accordo genitoriale<sup>46</sup>, talvolta applicando il rimedio ulteriore

---

<sup>45</sup> Come riportato dalla Documentazione per l'esame di Progetti di legge “In materia di minori e Internet, con riferimento particolare all'accesso alle piattaforme e all'uso dell'immagine dei minori AA.C. 1217, 1771, 1800 e 1863” (v. *supra*, nota 20) uno studio pubblicato sul Journal of Pediatrics, ogni anno i genitori condividono on line una media di 300 fotografie riguardanti i propri figli e, prima del loro quinto compleanno, ne hanno già condivise quasi 1.000; in Europa, in particolare il 73% dei bambini ha una qualche presenza on line prima dei 2 anni. In argomento, cfr. M. FOGLIA, *Sharenting e riservatezza del minore in rete*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2022, p. 3550 ss.; E. ANDREOLA, *Misure cautelari a tutela dei minori nei social network*, in *Fam. dir.*, 2021, p. 857 ss.; F. SCIA, *Diritti dei minori e responsabilità dei genitori nell'era digitale*, Napoli, 2020; C. CAMARDI, *Minore e privacy nel contesto delle relazioni familiari*, cit., p. 125 ss.; A. THIENE, *Riservatezza e autodeterminazione del minore nelle scelte esistenziali*, cit. in *Fam. dir.*, 2017, p. 172; EAD., *L'inconsistente tutela dei minori nel mondo virtuale*, in *Studium iuris*, 2012, p. 528 ss.

<sup>46</sup> V., ad. es., Trib. Trani, 30 agosto 2021, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2022, I, p. 25, con nota di F. ZANOVELLO, *Foto dei figli sui social e tutela cautelare e d'urgenza*; Trib. Mantova, 19 settembre 2017, in *Fam. dir.*, 2018, p. 380 ss. Significativo che Trib. Chieti, 21 luglio 2020, in *Dirittifondamentali.it*, sulla questione della pubblicazione di foto del minore, sollevata nel giudizio di divorzio da ciascun genitore verso l'altro, abbia “prescritto a entrambi i genitori di astenersi da dette pubblicazioni in assenza di consenso esplicito dell'interessato (ormai entrato nel diciassettesimo anno d'età)”.

dell'*astreinte* ex art. 614 bis c.p.c., con la condanna al pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo nella rimozione dell'immagine<sup>47</sup>.

Tale contestabile condotta si ritiene integrare la violazione di plurime norme, nazionali, comunitarie ed internazionali<sup>48</sup> e si considera la diffusione quale interferenza nella vita privata del minore ritratto, pertanto "è necessario che il consenso alla pubblicazione di tali dati sia prestato dai genitori, in vece dei propri figli, concordemente fra loro e senza arrecare pregiudizio all'onore, al decoro e alla reputazione dell'immagine del minore (art. 97, l. n. 633 del 1941)"<sup>49</sup>.

Dubbia, tuttavia, appare la linearità dell'argomentazione più ricorrente, indicativa, infatti, di una certa sovrapposizione di piani: se "il pregiudizio per il minore è insito nella diffusione della sua immagine sui social network sicché l'ordine di inibitoria e di rimozione va impartito immediatamente"<sup>50</sup>, il consenso di entrambi (e non già di uno solo) alla pubblicazione non potrebbe valere e bastare a scongiurarlo.

Non è, infatti, solo e tanto una questione di abuso del diritto di immagine altrui né di formale autorizzazione del soggetto ritrattato (art. 10 c.c., artt. 96 e 97 l. dir. autore).

Che detto consenso congiunto (a differenza di quando è il soggetto ritrattato adulto ad autorizzare per sé) integri una forma di esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 316 c.c. è lecito dubitare, posto che non si tratta di un agire nell'interesse del figlio ma, semmai, in quello (futile e) egoistico dei genitori di rendere pubblici e visibili momenti di vita personale (addirittura prenatale) e situazioni familiari le più disparate (dal primo giorno di scuola, ai compleanni, a progressi in qualche attività).

È semmai da chiedersi se, al contrario, non rappresenti piuttosto una violazione del dovere di protezione connesso alla responsabilità.

Il rispetto del riserbo dovuto dal genitore, infatti, si iscrive sempre nel medesimo alveo della responsabilità genitoriale, posto che, a differenza

---

<sup>47</sup> V. ad es., Trib. Roma, 23 dicembre 2017, in *Fam dir.*, 2018, p. 380, con nota di NITTI, *La pubblicazione di foto di minori sui social network tra tutela della riservatezza e individuazione dei confini della responsabilità genitoriale*; Trib. Trani, ord. 30 agosto 2021, cit.; Trib. Rieti, 17 ottobre 2022, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, p. 1104, con nota di G. CARAPEZZA FIGLIA, *"Sharenting": nuovi conflitti familiari e rimedi civili*.

<sup>48</sup> Art. 10 c.c.; artt. 1 e 16 della Convenzione di New York, per cui "Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione" e "Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti"; art. 8 Reg. UE 679/2016.

<sup>49</sup> Trib. Trani, 30 agosto 2021, cit.

<sup>50</sup> Trib. Mantova, 19 settembre 2017, cit.; Trib. Roma, 23 dicembre 2017, cit.

di qualsiasi altro adulto, il ruolo qui ricoperto qualifica la relazione in modo specifico e comporta obblighi specifici, più estesi e pregnanti del generale e generico dovere di astensione predicabile per i diritti della personalità riferiti anche ai minori.

Dunque, la violazione della riservatezza del minore in tali casi (anche qui da valutare singolarmente per ordine di gravità) integra contestualmente una violazione del *munus* genitoriale.

E anche qui si è di fronte ad un evidente -e urgente- problema culturale<sup>51</sup>, probabilmente non ancora adeguatamente percepito né indagato, ma che ha ricadute giuridiche certe, perché l'adempimento dei doveri di cura è una questione giuridica (oltreché senza dubbio morale e sociale) e il relativo deficit è già un inadempimento.

Proprio per quanto detto a proposito del contenuto della responsabilità, la difesa dei diritti dei figli è naturalmente da pretendersi anche contro i genitori stessi.

Da ultimo, anche la Corte di Cassazione<sup>52</sup>, in una vicenda che riguardava l'uso dell'immagine di un bambino per fini pubblicitari in esecuzione di un contratto di sponsorizzazione stipulato da uno dei genitori, ha ribadito quanto ormai già affermato reiteratamente: il consenso deve essere espresso da entrambi i genitori; ed ha aggiunto che, configurandosi l'immagine quale elemento "altamente caratterizzante l'identità dell'individuo, unico e originale, come tale riconoscibile" l'uso di per sé illegittimo può essere altresì fonte di danno e meritevole di risarcimento "a condizione che sia accertata l'effettività e la serietà della lesione", "senza che la mancanza di indicazioni relative al nome e alle generalità del minore o dei suoi genitori valgano ad escluderne il pregiudizio"<sup>53</sup>.

Anche in questo caso, per la verità, la lesione dell'immagine del bambino –largamente diffusa nel *web*- è sfondo di un conflitto di coppia dove la condizione del figlio appare come uno dei più pregnanti argomenti di scontro genitoriale.

Scontro che di per sé sconfessa un corretto esercizio della responsabilità genitoriale e senza il quale è invero ben difficile che l'abuso

---

<sup>51</sup> Sull'inadeguatezza e l'insufficienza del diritto, attestata anche dalla giurisprudenza in tema, "ad affrontare un problema di tipo culturale che concerne anche l'educazione all'uso della rete", v. M. FOGLIA, *Sharenting e riservatezza del minore in rete*, cit., p. 3558.

<sup>52</sup> Cass., 21 agosto 2024, n. 23018.

<sup>53</sup> Con questo argomento, invece, nelle sedi di merito era stata rigettata la domanda risarcitoria.

dell'immagine del minore e la diffusione della pratica dello *sharenting* venga effettivamente contrastata.

Che la reale esigenza di tutela del minore sia, in simili vicende, il vero fulcro del contenzioso è, infatti, plausibile dubitare.

Il *focus* della pronuncia, ricca di riferimenti a fonti e giurisprudenza sovranazionali in tema di immagine e privacy, resta, infatti, sul consenso e non travalica quel problema di illiceità “procedurale” per andare al cuore della tutela del minore e della questione: non quella di essere esposto sulla base di un consenso bigenitoriale ma non essere esposto affatto. Che è quanto potrebbe preferire, se in grado di esprimersi in tale senso, il protagonista stesso<sup>54</sup>.

Anche il Garante per la protezione dei dati personali si è recentemente pronunciato in una vicenda tristemente emblematica<sup>55</sup> dove un padre aveva postato su Facebook una fotografia dei due figli piccoli, aventi madri diverse, accompagnata dal commento “come ho fatto a farvi uguali con due mamme diverse? Boh”.

Il Garante, su ricorso della madre (separata) di uno dei due bambini, in affidamento condiviso, che non aveva prestato il suo consenso, ha ritenuto la pubblicazione “avvenuta in assenza di un'idonea base giuridica”. Il che, integrando una violazione del principio di liceità del trattamento (*ex artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 8 del Regolamento e dell'art. 2-quinquies del Codice Privacy*), ha indotto il Garante a dichiarare l'illiceità del trattamento, disponendo la misura del divieto di ulteriore trattamento dell'immagine del figlio minore in assenza del consenso di entrambi i genitori.

Anche qui, data la peculiare natura del giudicante e il tipo di tutela invocata, al centro è posta la formale “gestione congiunta” dell'immagine del figlio e non minimamente stigmatizzata la condotta in sé del padre superficiale e inconsapevole, autorizzando a concludere che quella stessa fotografia (rivelatrice anche di altri dati del bambino, oltre alla mera immagine, quale la sua delicata situazione familiare) sarebbe stata trattata lecitamente in caso di accordo bigenitoriale ovvero in caso di affidamento esclusivo a favore del padre.

---

<sup>54</sup> Cfr. E. MOROTTI, *Il dissenso del minore alla pubblicazione delle proprie immagini in rete*, in [www.rivistafamiglia.it/2023](http://www.rivistafamiglia.it/2023). Ma v. ancora Trib. Chieti, 21 luglio 2020, nota 45.

<sup>55</sup> Provvedimento del 13 novembre 2024, n. 681.

Qui si ingarbuglia la matassa: il diritto al riserbo dei figli minori, che i genitori non solo possono ma devono –nell’adempimento del loro dovere di cura- difendere nei confronti dei terzi, loro per primi lo devono rispettare<sup>56</sup>, considerati i rischi che una precoce esposizione anche ingenua porta con sé (su tutti, il reimpiego di terzi e la rielaborazione delle immagini in contesti pedopornografici).

E di più si ingarbuglia quando proprio il diritto al riserbo i genitori devono poter, per tutt’altro verso, contravvenire ove l’ingerenza nella privata dei figli rappresenti l’esercizio della dovuta vigilanza, strumentale alla protezione del minore stesso o dal minore stesso ove il pericolo (si pensi al cyberbullo) provenga –e non sia subito- da lui<sup>57</sup>.

Recentemente la Francia si è mossa nell’ottica di tutelare i figli proprio rispetto alle stesse condotte genitoriali di diffusione delle immagini, intervenendo sul codice civile.

L’art. 371-1 cod. civ. come modificato dalla loi n. 2024-120 del 19.2.2024<sup>58</sup> “*visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants*”, dopo aver esordito affermando che “*L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant*”, prosegue “*Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne*”.

La “vita privata” ha fatto dunque ufficialmente ingresso (questa la portata innovativa della norma che prima non la contemplava) nel catalogo dei beni oggetto di doverosa tutela da parte dei genitori.

Ancora, l’art. 371-2 cod. civ. viene significativamente modificato dalla medesima loi n. 2024-120 con l’introduzione della disposizione specifica sul diritto all’immagine: “*Les parents protègent en commun le droit à l'image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l'article 9. Les parents associent l'enfant à l'exercice de son droit à l'image, selon son âge et son degré de maturité*”.

---

<sup>56</sup> C. CAMARDI, *Minore e privacy nel contesto delle relazioni familiari*, cit., p. 129.

<sup>57</sup> C. CAMARDI, *Minore e privacy nel contesto delle relazioni familiari*, cit., p. 132 ss. ricorda come la questione sia duplice: l’ingerenza deve essere giustificata, quindi legittima, quanto “all’an del potere/dovere di interferire con la riservatezza”; poi si pone il problema del *quantum* e/o del *quomodo* il genitore ossa spingersi nella conoscenza o nella ricerca di dati personali sulla vita del figlio.

<sup>58</sup> V. E. SUDRE, *La protection renforcée du droit à l'image des enfants au regard de la loi n° 2024-120 du 19 février 2024*, in *Légipresse*, 2024, 424.

Inoltre, l'art. 377 cod. civ., anch'esso novellato, consente al giudice di delegare a terzi l'esercizio del diritto all'immagine quando “*la diffusion de l'image de l'enfant par ses parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l'intégrité morale de celui-ci*”.

Anche in Italia si sta pensando a delle forme di intervento normativo.

Ora, l'idea di normare è già di per sé una dichiarazione di fallimento della genitorialità, troppo frequentemente inquinata da un certo narcisismo che induce a coinvolgere (e travolgere) anche la propria prole nella rappresentazione di sé.

I progetti di legge attualmente depositati<sup>59</sup> mirano a ridurre il fenomeno esigendo, ancora una volta, il consenso di entrambi i genitori e l'obbligo di coinvolgere il minore “nell'esercizio dei suoi diritti di immagine, secondo la sua età e il suo grado di maturità” o impongono la comunicazione all'Autorità garante nelle comunicazioni (AGCOM) in caso di “diffusione delle immagini di un minore di anni quattordici tramite un servizio di piattaforma per la condivisione di video, in cui il minore stesso è il soggetto principale oppure partecipa al contenuto diffuso dal genitore”.

A parte la patente difficoltà di un'effettiva applicazione (e quindi efficacia) della norma, in difetto di un conflitto genitoriale che possa far emergere la violazione, non si vede come il semplice consenso genitoriale duplice possa prevenire la sovraesposizione e fornire reale tutela.

Ove questo ricorra, il figlio finisce per essere esposto (come normalmente accade) su iniziativa (e sui social network) di entrambi i genitori. In tal senso, le proposte allo studio paiono non cogliere nel segno.

Il diverso, ma connesso, fenomeno dei c.d. *baby influencer*, cui pure i medesimi disegni si dedicano, è per certi aspetti addirittura più inquietante: qui l'esposizione *on line* costituisce addirittura fonte di lucro e sul punto i progetti di legge<sup>60</sup>, lungi dall'inibire una simile attività, mirano ad (almeno) disciplinare il fenomeno a vantaggio (economico) del minore.

Se forse è sbrigativo e superficiale affermare che tali cennate condotte siano segno di mancata o inadeguata cura filiale, certamente non si può non osservare che nessuno, prima dell'era digitale, avrebbe mai

---

<sup>59</sup> AA.C. 1771, 1800.

<sup>60</sup> AA.C. 1217, 1771, 1800 e 1863.

pensato di patentare un minorenne e di metterlo alla guida di un'auto, neppure con il consenso dei genitori.

Che sia la legge a dover intervenire è, oltretutto inutile, desolante, atteso che dovrebbe essere superfluo un intervento volto, in un ambito così delicato e cruciale come il rapporto genitori-figli, a ribadire e specificare quanto già contenuto nella sostanza di quel complessivo –e complesso– dovere di cura sulla persona del minore in formazione che si condensa nella responsabilità genitoriale ex artt. 315 bis e 316 c.c.

Ancora più desolante immaginare, come la casistica giurisprudenziale suggerisce, che di un eventuale potenziamento del diritto all'immagine del minore possa avvalersi in modo strumentale un genitore contro l'altro, a detrimento di questi piuttosto che a beneficio del figlio.

#### ***5. Conclusioni: la necessaria riconfigurazione della responsabilità genitoriale***

Lo spazio dove si muovono bambini e ragazzi si è ampliato e i relativi confini sono nuovi perché si è di molto allargata la loro possibilità e libertà di movimento.

Proprio l'elasticità della nozione di responsabilità genitoriale consente di ricomprenderci addirittura la (apparente) ingerenza nella sfera privata del figlio ove tale ingerenza rappresenti l'esercizio del doveroso controllo delle attività on line: queste non solo possono rivelarsi (alla luce proprio di detto controllo) pericolose e nocive per il figlio stesso che le subisca ma anche pericolose o nocive per altri, ove sia il figlio ad infliggerle.

Il diritto alla riservatezza del minore<sup>61</sup>, sicuramente funzionale alla costruzione dell'identità personale, dovrebbe arretrare nel caso il genitore abbia ragione di credere che sia (o possa venire) compromessa la dignità, il diritto all'onore o alla reputazione o, addirittura, alla salute del minore stesso o di terzi che con lui siano entrati in contatto.

Proprio il dilagante (e faticosamente contrastato)<sup>62</sup> fenomeno del cyberbullismo -con i drammatici esiti che la cronaca troppo spesso racconta- conferma che la supervisione degli adulti (i genitori, ragionevolmente prima di ogni altra figura di riferimento) è necessaria sia

---

<sup>61</sup> Cfr. in argomento A. THIENE, *Riservatezza e autodeterminazione nelle scelte esistenziali*, cit., p. 172 ss.; C. CAMARDI, *Relazione di filiazione e privacy. Brevi note sull'autodeterminazione del minore*, in *Jus civile*, 2018, p. 838 ss.

<sup>62</sup> Dalla l. 29 maggio 2017, n. 71, come modificata recentemente dalla l. 17 maggio 2024, n. 70.

per fornire uno scudo alle vittime sia per disarmare i (giovani) “aguzzini” digitali.

Impossibile o, meglio, pericoloso, escludere un vaglio sulla necessità di tale supervisione, da farsi caso per caso, a seconda delle circostanze del caso concreto, delle caratteristiche (età compresa) del singolo figlio e del contesto di riferimento singolarmente considerabile.

Una volta che i genitori abbiano insegnato ai figli ad attraversare la strada da soli, occorre insegnare loro anche ad attraversare la rete da soli, in modo da gradualmente avvezzarli al mondo, sia reale che virtuale, entrambi diversamente insidiosi.

Il controllo che rientra nelle fasi intermedie della crescita non è fine a sé stesso, né espressione di un prepotere sovraordinato che vuole conservarsi integro fino al limite massimo della maggiore età; non va letto neppure come un sacrificio necessario -ma da ridurre al minimo- della libera autodeterminazione del figlio.

Tale controllo, piuttosto, è funzionale alla vigilanza quale espressione, a sua volta, dell'accudimento e dell'educazione, che nell'instillare il rispetto di sé stessi e degli altri realizza uno dei suoi più irrinunciabili obiettivi.